



11 GIU. 2019



Via San Secondo, 51/3 • c/o Della Mora • I0128 TORINO

presidente Feliciano Della Mora • tel 335 548 98 53 • fax 0432 690 752 • e-mail artearcheologia@yahoo.it

Verbale

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

- **Lunedì 10 giugno 2019**, alle ore 16,00, in seconda convocazione, presso la Sede sociale in via San Secondo, 51/3 (presso Della Mora)

Presenti: Della Mora Feliciano, Cancelliere Giulio Mario, Allario Alessandro, Allario Giuliana, Monzeglio Gabriella, Pavese Valeria, Nigra Samuela.

Assenti: Della Mora Dario

Verificata la validità dell'Assemblea si procede all'esame dell'odg che ha come unico argomento da trattare quello dell'adeguamento dello Statuto vigente al codice del Terzo Settore (D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.)

omissis

Il Presidente presenta ed illustra in tutti i suoi dettagli tutte le modifiche da apportare allo Statuto vigente per adeguarlo al nuovo codice del Terzo Settore, come da allegato documento.

I presenti, dopo gli approfondimenti richiesti, approvano all'unanimità il nuovo Statuto e danno mandato al Presidente di depositarlo all'Agenzia delle Entrate ed al Registro Unico Nazionale.

Alle ore 19,00, termina l'assemblea.

Il Segretario verbalizzante

Monzeglio Gabriella

**Il Presidente
Della Mora Feliciano**



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"ARTE ED ARCHEOLOGIA"

Art. 1 - DENOMINAZIONE – E' costituita a tempo indeterminato, l'Associazione denominata "ARTE ed ARCHEOLOGIA", ente del terzo settore (ETS), come associazione di promozione sociale (APS), che persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata e senza scopo di lucro.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro ed ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi del codice del Terzo Settore, Dlgs n. 17 del 3 luglio 2017 e ss mm ii

Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall'Assemblea degli associati su proposta dell'Organo di Amministrazione.

Art. 2 - SEDE – L'Associazione ha sede in Torino, via San Secondo, 51/3 (presso Della Mora) e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera dell'Organo di Amministrazione.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea degli associati e non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà all'Organo di Amministrazione di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea degli associati.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 3 . SCOPI E FINALITA' – L'Associazione persegue i seguenti scopi e finalità, senza scopo di lucro, per finalità solidaristiche e di utilità sociale:

- promuovere, valorizzare e far conoscere il territorio;
- promuovere pubblicazioni, mostre, manifestazioni, corsi e quant'altro possa permettere il raggiungimento dello scopo sopra citato;
- organizzare iniziative, servizi, attività culturali, di studio e di ricerca scientifica, naturalistica, didattiche e ricreative volte a soddisfare le esigenze di conoscenza e ricreazione dei corsisti;
- collaborare con Enti pubblici ai fini della promozione e della conoscenza del territorio;
- promuovere accompagnamenti turistici anche con assistenza di figure professionali abilitate;
- intervenire per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- intervenire a protezione e salvaguardia dei beni culturali in genere soprattutto di fronte al loro abbandono e degrado;
- intervenire per riqualificare beni pubblici inutilizzati;
- educare, istruire, formare e promuovere, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- intervenire ed effettuare servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- ideare e realizzare laboratori, approfondimenti ed accompagnamenti negli istituti scolastici;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.



Art. 4 - ATTIVITA' - Per perseguire gli scopi di cui all'art. 3, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

Inoltre, l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.
- L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.
- Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
- L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà e non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale.

Art. 5 - ASSOCIATI - Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro, italiani e stranieri, che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come associati sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione l'Organo di Amministrazione, che condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà e non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra gli associati dell'Associazione stessa.

Gli Associati possono essere:

- Associati Ordinari: sono coloro che si sono associati in tempi successivi;
- Associati sono le persone fisiche che sono in regola con il versamento annuale della quota sociale.

Gli Associati hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto.

Gli Associati sono tenuti:

all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- al pagamento, nei termini previsti, della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea degli Associati. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

L'ammissione di un nuovo associato viene decisa dall'Organo di Amministrazione a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato.

All'atto del rilascio della tessera sociale, se prevista, il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di associato, che è intransmissibile per atto tra vivi. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa.

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, per causa di morte, per morosità. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione. L'esclusione di un associato viene deliberata dall'Assemblea degli associati su proposta dell'Organo di Amministrazione, nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;



- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea degli Associati;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro degli associati.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b), consentendo facoltà di replica.

L'associato cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 – QUOTE ASSOCIATIVE – Gli associati devono corrispondere, entro il termine del 31 marzo, le quote associative annuali nell'importo stabilito dall'Assemblea degli Associati.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari di cui all'articolo 9 dello Statuto.

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE – Sono:

1. – l'Assemblea degli Associati,
2. – l'Organo di Amministrazione,
3. – il Presidente,
4. – l'Organo di Controllo, qualora l'Associazione rientri nei parametri previsti all'Art. 30, comma 2,3,4,5 del D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017, e ss mm ii

Tutte le cariche elettive sono gratuite; è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

Art. 8 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI – L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che siano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di un altro associato.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua mancanza, dal VicePresidente o dall'amministratore più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti dell'Organo di Amministrazione. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 30 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

La convocazione va diramata per iscritto con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo rispetto alla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Art. 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro il mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dello stesso.

L'Assemblea ordinaria ha il compito:

1. - di discutere e deliberare sugli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
2. - di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
3. - di ratificare l'entità delle quote sociali annue proposta dall'Organo di Amministrazione;
4. - elegge tra gli associati i componenti dell'Organo di Amministrazione e ne approva il numero;
5. - nomina l'Organo di Controllo, se previsto;
6. - ratifica la sostituzione dei membri dell'Organo di Amministrazione dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dall'Organo di Amministrazione, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
7. - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni,

8. - delibera sull'esclusione degli associati,
9. - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di Amministrazione,
10. - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione.

L'Assemblea delega l'Organo di Amministrazione a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario.

Art. 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 8.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

1. - deliberare sulle modifiche allo Statuto dell'Associazione con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
2. - deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aderenti.

Art. 11 - REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE - Possono rivestire le cariche sociali tutti i Soci:

- che sono in regola con la quota associativa relativa all'anno in cui si svolge l'Assemblea elettiva;
- che non sono stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;
- che non hanno in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti.

Art. 12 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE - L'Organo di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto al suo interno, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo dell'Organo di Amministrazione: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. L'Assemblea elegge l'Organo di Amministrazione, determinando di volta in volta il numero dei componenti. L'Organo di Amministrazione ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

All'Organo di Amministrazione compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendo poi all'approvazione dell'Assemblea; di proporre all'approvazione dell'Assemblea le quote annuali dovute dagli associati.

L'Organo di Amministrazione può demandare ad uno o più amministratori lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Tesoriere e il Segretario.

E' facoltà dell'Organo di Amministrazione preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Se vengono a mancare uno o più amministratori, l'Organo di Amministrazione provvede a sostituirli nominando al loro posto l'Associato o gli Associati che nell'ultima elezione assembleare hanno seguito nella graduatoria della votazione. In ogni caso la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria ed i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare amministratori in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

L'Organo di Amministrazione si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri dell'Organo stesso, e comunque almeno tre volte ogni anno.

Ogni membro dell'Organo di Amministrazione dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Organo di Amministrazione potrà essere convocato nelle ventiquattrore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o raccomandata a mano, o a mezzo fax, o posta elettronica o telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'Organo di Amministrazione.

Per la validità della riunione dell'Organo di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal VicePresidente, o in assenza di quest'ultimo da altro membro dell'Organo stesso più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Non sono previste deleghe in seno all'Organo di Amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

L'Organo di Amministrazione è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni,
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione degli associati,
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha la facoltà di costituire comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti,
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea degli associati.

Art. 13 – PRESIDENTE - Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione al suo interno e dura in carica tre anni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; convoca e presiede le adunanze dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea degli Associati; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza dell'Organo di Amministrazione nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che l'Organo di Amministrazione ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medi termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal VicePresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età dell'Organo di Amministrazione.

Art. 14 – SEGRETARIO E TESORIERE – Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione. Al Tesoriere spetta il compito di tenere ed aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione: tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

Art. 15 – L'ORGANO DI CONTROLLO - L'Assemblea può eleggere, l'Organo di Controllo, anche monocratico, che dura in carica tre anni e può essere rieletto.

L'Organo di Controllo ha il compito di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato dell'Organo di Amministrazione, e l'operato dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. L'Organo di Controllo potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri dell'Organo di Amministrazione le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permetterne il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto.

Art. 16 – IL PATRIMONIO E LE ENTRATE - Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

1. - dalle quote sociali annue stabilite dall'Organo di Amministrazione, da contributi degli aderenti e di privati, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare;
2. - da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni, iniziative, feste e sottoscrizioni anche a premi) promozionali finalizzate al proprio finanziamento,
3. - da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione,
4. - contributi da organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
5. - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, ai loro familiari conviventi e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
6. - erogazioni liberali di associati e di terzi;
7. - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
8. - eredità donazioni e legati con beneficio d'inventario;
9. - da ogni altra entrata permessa dalla legge ed accettata dall'Associazione.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili, pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
- donazioni, lasciti o successioni.

Il Patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati ed

utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

Si può prevedere un fondo di riserva di bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.

Art. 17 – ESERCIZIO SOCIALE - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'adunanza per poter essere consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'Assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copia.

Art. 18 – SCIOGLIMENTO - L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta dell'Organo di Amministrazione, approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 – NORME FINALI - Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile, e quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore D lgs. N. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii.

Letto ed approvato in Assemblea degli associati il 10 giugno 2019



810. 2019

Il Presidente
Feliciano Della Mora